

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 114-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 26 luglio 1974

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1975
(V. Stampato n. 3157)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro per la Riforma della Pubblica Amministrazione

(GAVA)

col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 maggio 1975

Norme sull'ordinamento regionale
e sulla organizzazione della pubblica amministrazione

N. B. — La Camera dei deputati ha deliberato lo stralcio, dal disegno di legge n. 3157, dei commi dal primo al sesto dell'articolo 2 e degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 che costituiscono il disegno di legge « Norme sul riordinamento della pubblica amministrazione » (Stampato Camera n. 3157-bis).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme sul riordinamento della pubblica amministrazione**Art. 1.**

Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

a) a completare il trasferimento alla Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) a trasferire alle Regioni le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve comunque quelle già trasferite, nonché a trasferire contestualmente i rispettivi uffici, i beni ed il relativo personale, nel rispetto della posizione economica acquisita.

Qualora l'attività degli enti riguardi non più di tre Regioni contigue potrà affidarsene la gestione ad un consorzio costituito fra le Regioni stesse, d'intesa con le medesime;

c) a delegare alle Regioni a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le altre funzioni amministrative in materie connesse nonché a riordinare quelle già delegate, al fine di rendere possibile l'esercizio organico da parte delle Regioni delle fun-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione**Art. 1.**

Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali;

b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle già trasferite, nonché a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle Regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita;

c) a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle Regioni delle funzioni trasferite o già delegate, provvedendo contestualmente al trasfe-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zioni amministrative trasferite o delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici e del personale ritenuti necessari;

d) a prevedere e disciplinare la facoltà delle Regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;

e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane e consorzi di comuni e province, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state trasferite alle Regioni nonchè ad attribuire ai predetti enti locali, ai sensi degli articoli 5 e 128 della Costituzione, altre funzioni di interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative a loro attribuite a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;

f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi oltre che a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

1) l'identificazione delle materie per settori organici dovrà essere realizzata in base

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;

d) a disciplinare la facoltà delle Regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;

e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, nonchè ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni di interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite, a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;

f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le Regioni, per le attività ed i servizi che interessano territori finitimi, possono addiventare ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile.

Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi nonchè a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella presente legge:

1) l'identificazione delle materie dovrà essere realizzata per settori organici, non in

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

a criteri oggettivi e non in base alle funzioni finora esercitate dai Ministeri e dagli organi periferici dello Stato;

2) nel trasferimento di uffici andranno evitate di regola forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle Regioni; dovrà, altresì, essere completato il trasferimento alle Regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;

3) sarà prevista, a favore delle Regioni, la facoltà:

a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato in conformità dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione nonché, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse, da precisarsi con i decreti delegati di cui al comma precedente;

b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato, prevedendosi i necessari poteri di indirizzo, controllo e rimedi sostitutivi, sia da parte dello Stato nei confronti delle Regioni, che di queste nei confronti degli enti locali;

4) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, Regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni per il territorio e il corpo sociale;

2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle Regioni, e dovranno, altresì, essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la delega di funzioni; dovrà, inoltre, essere completato il trasferimento alle Regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;

3) *identico*:

a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformità dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonché, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;

b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo;

4) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, Regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo da assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5) sarà provveduto, nelle materie devolute ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge che avrà valore di principi, prevedendosi altresì, che in mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sarà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli organi regionali suscettibile di comportare inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla Regione per provvedere, nonchè la facoltà di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale;

6) sarà provveduto a che, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, disponga il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, entro lo stesso termine di cui al primo comma ed in conformità, in quanto applicabili, dei principi e criteri direttivi stabiliti al secondo comma, uno o più decreti legislativi per adeguare l'organizzazione amministrativa periferica dello Stato nelle Regioni a statuto speciale a quella configurata nelle Regioni a statuto ordinario.

Ferma restando l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali secondo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5) sarà provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno indicate le norme di principio, prevedendosi altresì, che in mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sarà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la Regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla Regione per provvedere, nonchè la facoltà di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le procedure di cui agli articoli 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e 107 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dovrà essere completato il trasferimento, per settori organici, alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano delle attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, nelle materie spettanti alle Regioni e province predette, a norma dei rispettivi statuti, mediante trasferimento degli uffici periferici, dei servizi e del personale dello Stato, regolando, ove occorra, i relativi rapporti finanziari.

Con i decreti legislativi concernenti il trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, che saranno proposti da una commissione paritetica di quattro membri, nominati due dal Governo della Repubblica e due dal Consiglio regionale valdostano, si provvederà altresì a dettare le norme necessarie per dare attuazione allo statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Qualora gli uffici oggetto di trasferimento siano titolari di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvederà alla delega alle Regioni e province delle funzioni residue.

Nel trasferimento e nella delega di funzioni alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei commi precedenti, saranno, di regola, comprese tutte le funzioni amministrative che sono state o saranno trasferite o delegate alle Regioni a statuto ordinario a norma della legge 16 maggio 1970, n. 281, e a norma della presente legge, provvedendosi contestualmente ai relativi trasferimenti di uffici e personale e alle correlative riduzioni degli organici delle amministrazioni statali interessate.

Alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno, altresì, trasferite, nelle materie di loro competenza, le funzioni amministrative relative

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con la legge di recepimento osservandosi il disposto di cui al n. 5 del precedente secondo comma.

Al personale statale trasferito ai sensi del presente articolo, saranno estese, in quanto occorra, le disposizioni e le agevolazioni previste per gli analoghi trasferimenti alle Regioni già effettuati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni che attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali nonché quelle delle province di Trento e Bolzano sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 3.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.

Identico.

Identico.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I primi due commi dell'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione è attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi per quanto concerne la esecutività di tali deliberazioni principi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo emanato in attuazione del precedente articolo 1, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle attribuzioni e dei servizi dei Ministeri e degli uffici periferici dipendenti, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la ripartizione delle attribuzioni tra i vari Dicasteri dovrà essere fatta con criteri di omogeneità per ampi settori di attività, evitando ad ogni livello duplicazioni o suddivisioni di competenze, uffici e servizi, e interventi non necessari. A tal fine si procederà, ove occorra anche per motivi di snellimento funzionale, al trasferimento di compiti e funzioni dei relativi servizi, centrali e periferici, e del personale da un Ministero all'altro, adeguando eventualmente la denominazione dei Ministeri;

2) nell'ambito di ciascun Ministero, le attribuzioni a questo assegnate saranno ripartite tra uffici centrali e periferici, ove esistono, devolvendo a questi ultimi, in relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo previsto dall'articolo 5 della Costituzione, la esplicazione di tutte le funzioni amministrative di competenza, nel quadro delle direttive di massima spettanti al-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

I primi due commi dell'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione e nelle materie subdelegate è attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutività di tali deliberazioni, principi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47.

Stralciato.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'amministrazione centrale, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa. Per le amministrazioni centrali che non dispongono di organi periferici sarà disciplinata la possibilità di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, di uffici periferici dipendenti da altre amministrazioni dello Stato;

3) fermi restando i poteri del Ministro di indirizzo, coordinamento e organizzazione per settori di attività, le attribuzioni operative delle amministrazioni centrali saranno assegnate alle direzioni generali o uffici centrali assimilabili; quelle di elaborazione ai fini di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni affidati al Consiglio dei ministri, nonché quelle di studio, programmazione e sviluppo saranno assegnate ad appositi uffici, sotto la direzione di consiglieri ministeriali o di altri funzionari con qualifiche dirigenziali per compiti di studio e ricerca;

4) le direzioni generali, o uffici operativi equipollenti, sono di regola articolate in divisioni e queste, ove occorra, in sezioni; gli uffici di elaborazione dell'indirizzo e coordinamento, quelli di studio, programmazione e sviluppo, in gruppi di studio il cui numero e la cui composizione potrà variare in relazione al mutare delle esigenze dei servizi. La direzione degli uffici, centrali e periferici, di natura amministrativa e tecnica sarà attribuita in relazione alla valutazione della funzionalità prevalentemente amministrativa o prevalentemente tecnica degli uffici stessi;

5) il numero attuale delle direzioni generali e degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni e quello degli uffici periferici saranno ridotti in conseguenza del trasferimento alle Regioni delle attribuzioni degli organi dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonché della delega alle Regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

6) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nel numero complessivo strettamente indispensabile e comunque inferiore a quello stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive e tenuto conto delle competenze devolute agli uffici periferici, ai sensi del punto 2) del presente articolo.

A parziale modifica del sesto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i dirigenti generali possono essere collocati a disposizione del Ministero, anche per il conferimento di incarichi speciali da parte del Ministro, nel limite complessivo del 20 per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico e comunque per una unità.

Le direzioni generali e gli uffici equiparati, rimasti privi di titolari per il conferimento di incarichi speciali in dipendenza di quanto disposto nel precedente comma, sono coperti per incarico ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

7) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei, anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dai precedenti nn. 5) e 6). Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonchè le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, con gli stessi criteri, riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

8) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori;

9) in connessione alla revisione dell'ordinamento dei Ministeri ed alla conseguente ripartizione delle materie tra le diverse amministrazioni saranno conferite nuove attribuzioni agli uffici periferici e si procederà, ove occorra, al trasferimento di funzioni, servizi e personale da un ufficio all'altro;

10) fermi restando i poteri di indirizzo, di direzione, di coordinamento, di controllo e di avocazione attualmente spettanti al Ministro competente, gli organi periferici dovranno avere larghi poteri operativi e decisionali;

11) in relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici potrà provvedersi al decentramento dei controlli;

12) nel procedere al riordinamento delle strutture organizzative centrali e periferiche dovrà tenersi conto dell'incidenza sulle medesime dei processi di automazione e meccanizzazione dei servizi.

La delega del Governo di cui al comma precedente sarà altresì esercitata, in relazione ai compiti istituzionali delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non territoriali, al fine di conseguire la razionale ripartizione delle attribuzioni, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze e di interventi, lo snellimento funzionale, la coesione e l'unità di indirizzo. Il collegamento tra amministrazioni statali ed enti dovrà essere stabilito sulla base dell'omogeneità delle rispettive attribuzioni.

Si provvederà, altresì, ove occorra, al riordinamento della struttura, delle competenze, delle procedure e dei termini fissati per gli organi consultivi delle amministrazioni, in base a criteri di semplificazione, di efficienza e di eliminazione di duplicazioni di pareri, in relazione alla redistribuzione delle materie ed al riordinamento delle competenze attuate in virtù della presente legge.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al riordinamen-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stralciato.

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

to della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

Il riordinamento degli uffici centrali del Ministero di grazia e giustizia sarà attuato distinguendo quelli con compiti di elaborazione legislativa, quelli connessi con le attribuzioni ed il funzionamento degli organi e degli uffici giudiziari da quelli con compiti propriamente amministrativi e garantendo — salvo quanto stabilito dal numero 6) del presente articolo — la razionale applicazione alle corrispondenti funzioni dirigenziali dei magistrati di qualsiasi ordine e qualifica e dei funzionari degli esistenti ruoli direttivi dell'amministrazione della giustizia.

Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa, ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e successivi, nonché alle norme per la riorganizzazione dell'Istituto diplomatico di cui agli articoli 87 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, garantendo attraverso di esso il reclutamento per la carriera diplomatica.

Il Governo è delegato, altresì, ad emanare apposite norme relative al Consiglio superiore della pubblica amministrazione per:

a) ampliarne la competenza consultiva alle questioni in ordine all'organizzazione, al funzionamento ed al perfezionamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni, esclusi gli enti pubblici economici, al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

Stralciato.

Art. 5.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria sul Consiglio superiore della pubblica amministrazione diretto:

a) ad ampliarne la competenza consultiva per le questioni inerenti l'organizzazione, il funzionamento e il perfezionamento dei servizi della pubblica Amministrazione — esclusi gli enti pubblici economici — anche al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) modificarne la composizione al fine di istituire una terza sezione, nella quale sia assicurata una adeguata rappresentanza delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali e non territoriali a carattere nazionale, esclusi quelli economici, e sia garantita la rappresentanza sindacale del relativo personale nella medesima proporzione prevista dalle vigenti disposizioni;

c) assicurarne la piena funzionalità con adeguate norme procedurali e prevedere altresì la nomina di membri supplenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) ad assicurarne la piena funzionalità con adeguate norme procedurali;

c) a prevedere la nomina di membri supplenti;

d) a modificarne la struttura attraverso l'istituzione di una terza sezione composta di esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici territoriali e di quelli non territoriali a carattere nazionale e all'interno della quale sia garantita la presenza di rappresentanti sindacali nella medesima proporzione, prevista dalle vigenti disposizioni per le altre due sezioni del Consiglio stesso.

Art. 6.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti:

a) a provvedere alla soppressione degli uffici centrali delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento e della delega delle funzioni alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti delegati previsti dall'articolo 1, primo comma, lettere a) e c) nonché a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti;

b) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ruoli unici di impiegati ed operai, distinti per carriere e categorie ed eventualmente per specializzazioni, senza distinzioni tra ruoli centrali, periferici e di amministrazioni diverse. Detti ruoli saranno costituiti utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli degli impiegati e degli operai delle amministrazioni statali, per le quali, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, non sia stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione;

c) a collocare, con il rispetto delle disposizioni giuridiche ed economiche acquisi-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

te, nei ruoli unici di cui alla precedente lettera *b*) i dipendenti che siano assegnati all'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della presente legge e dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

d) a sopprimere gli uffici periferici delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti, collocando il relativo personale, eventualmente esuberante, nei ruoli di cui alla precedente lettera *c*).

Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) la soppressione degli uffici centrali terrà conto, oltre che della cessazione, anche della riduzione dei compiti per effetto del trasferimento degli uffici periferici;

2) saranno stabilite norme per disciplinare l'impiego del personale dei ruoli unici presso le singole amministrazioni, assicurando a detto impiego la necessaria mobilità, nonchè per disciplinare l'amministrazione del personale stesso.

Art. 7.

I ruoli dei dirigenti risultanti dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, della Ragioneria generale dello Stato, delle aziende autonome speciali e dell'Istituto superiore di sanità, sono unificati, ferme restando le qualifiche previste dal predetto decreto, in ruoli unici, distinti soltanto secondo qualifiche tecniche e professionali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per l'attuazione di quanto sopra, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

Il parere del consiglio di amministrazione sulle materie indicate dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è obbligatorio.

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2, al riordinamento delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato con l'osservanza, in quanto compatibili, dei principi e criteri direttivi di cui al precedente articolo 2, nonchè dei seguenti:

a) fermi restando gli attuali poteri e funzioni del Ministro competente e riservati allo stesso, in particolare, l'indirizzo della generale politica aziendale, assicurare alle amministrazioni ed aziende predette ampia ed incisiva autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile, adeguando i poteri e le funzioni del consiglio di amministrazione, di cui il Ministro conserverà la presidenza, e degli altri organi aziendali, al fine di rendere l'organizzazione e l'azione delle medesime più consone alla produzione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per:

a) disciplinare l'impiego del personale predetto presso le singole amministrazioni dello Stato, assicurando a detto impiego la necessaria flessibilità e mobilità;

b) assicurare una equilibrata tutela delle posizioni attuali dei dirigenti, non in contrasto con i principi della unità e della mobilità;

c) procedere, individuati i ruoli di specifici o particolari settori di amministrazioni diverse da quelle indicate nel primo comma la cui unificazione risulti impossibile per la non fungibilità e specializzazione delle funzioni, alla soppressione dei ruoli dirigenziali istituiti presso le singole amministrazioni.

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dei beni e servizi pubblici loro affidati, così da rendere possibile lo sviluppo delle attività e l'equilibrio della gestione, tenendo conto del carattere sociale dei pubblici servizi e dell'interesse generale dell'economia del Paese;

b) stabilire una speciale disciplina del bilancio, delle norme di contabilità speciale e delle procedure amministrative in modo che:

gli stanziamenti siano iscritti in capitoli che corrispondano a grandi settori operativi di ciascuna amministrazione o azienda;

la ripartizione dei capitoli in articoli e le successive modifiche siano effettuate con decreto del Ministro competente, sentito il consiglio di amministrazione;

gli stanziamenti non impegnati per spese in conto capitale alla chiusura dell'esercizio finanziario e gli avanzi di bilancio in genere possano essere utilizzati negli esercizi successivi e comunque per non oltre cinque;

le amministrazioni ed aziende autonome possano disporre dei propri beni patrimoniali disponibili ed utilizzare il ricavato delle eventuali alienazioni, le attività ed altri proventi comunque acquisiti, per il finanziamento di programmi, impianti e beni relativi ai servizi di istituto; qualora si tratti di alienazioni o di utilizzi di importo superiore a 500 milioni di lire occorrerà l'autorizzazione del Ministro delle finanze;

le amministrazioni e le aziende autonome abbiano facoltà, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito, di contrarre prestiti a breve termine, per le esigenze temporanee di cassa, con le aziende di credito di cui alla legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e mutui, per il finanziamento degli investimenti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche;

il parere del consiglio di amministrazione sostituisca, nella materia contrattua-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le, negli atti di transazione e nelle determinazioni di inapplicabilità di clausole penali, quello del Consiglio di Stato, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni;

le deliberazioni del consiglio di amministrazione, decorso il termine di 10 giorni, non siano più soggette a rinvio, a sospensione, annullamento o revoca; prevedendo inoltre la facoltà del Ministro di esercitare il potere sostitutivo in caso di inattività del consiglio di amministrazione;

c) prevedere il coordinamento dei piani di sviluppo dei servizi e dei relativi investimenti, con la programmazione nazionale e l'elaborazione di piani provinciali o compartimentali in consultazione con le Regioni.

Ai diversi livelli saranno sentiti anche i sindacati e le categorie produttive più direttamente interessate ai servizi gestiti dalle singole aziende;

d) provvedere al riordinamento e al potenziamento delle strutture organizzative, anche in relazione ai processi di automazione e meccanizzazione dei servizi.

Art. 5.

Ferma restando la disciplina dettata per le qualifiche dirigenziali anche tecniche dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2, norme per una nuova disciplina delle carriere degli impiegati civili tecnici delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, i quali svolgono istituzionalmente compiti per cui è prescritta nell'esercizio delle libere professioni l'iscrizione agli appositi albi professionali.

In particolare dovrà essere stabilito che i ruoli del personale tecnico saranno ordinati sulla base di qualifiche professionali e che il relativo trattamento economico iniziale si dovrà sviluppare per successive classi di stipendio — suscettibili dei normali aumenti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

periodici — il cui conseguimento potrà essere anticipato per meriti o ritardato per demeriti.

Dovrà essere previsto che gli incarichi che comportino, nell'ambito delle attribuzioni proprie di ciascuna carriera, oneri organizzativi ed amministrativi siano assegnati, in quanto possibile, secondo il principio della rotazione e per non più di un triennio, agli impiegati con la classe di stipendio più elevata, almeno tra quelli in servizio nello stesso ufficio.

Sarà altresì previsto, con gli opportuni temperamenti, che gli impiegati tecnici, fermi restando i poteri gerarchici dei funzionari preposti agli uffici alle cui dipendenze essi prestano servizio, siano, salvo contraria speciale disposizione stabilita anche con regolamento ministeriale, legittimati a svolgere, nell'esercizio delle loro funzioni e assumendo le relative responsabilità, i compiti di natura professionale che gli iscritti ai corrispondenti albi sono abilitati a compiere nella libera professione.

Con criteri per quanto possibile analoghi si provvederà al riordinamento delle carriere del personale addetto all'elaborazione elettronica dei dati.

Art. 6.

Entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 2, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) le dotazioni organiche dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle Regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stralciato.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2) dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della medesima amministrazione e, in quanto possibile ed opportuno, di più amministrazioni, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.

Sarà sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Si prescinderà dal parere del Consiglio superiore se non sarà espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 7.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle norme emanate in attuazione della delega di cui al primo comma dell'articolo 2, più decreti legislativi contenenti uno il testo unico delle disposizioni concernenti il trattamento economico di attività dei dipendenti civili e militari dello Stato e altri concernenti rispettivamente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni dello Stato e i testi unici delle corrispondenti disposizioni concernenti il personale delle singole amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, quali risulteranno dalle norme legislative al momento vigenti, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento.

Art. 8.

Le norme delegate previste dagli articoli 1, 2, 4 e 6 della presente legge saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per i

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stralciato.

Art. 8.

Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, previo parere

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

problemi relativi alle Regioni, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni. Per le norme delegate di cui all'articolo 1, nonchè per quelle di cui all'articolo 2, per quanto attiene ai Ministeri ed agli enti pubblici con funzioni trasferite o delegate alle Regioni nonchè ai Ministeri ed alle aziende autonome con uffici periferici, dovranno essere preventivamente sentite le Regioni, le quali potranno far pervenire le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da undici senatori e undici deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi.

Gli schemi di decreti saranno altresì inviati, per il parere, al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio superiore qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare del Consiglio di ministri, saranno sottoposte al definitivo parere delle Commissioni parlamentari di cui ai precedenti commi secondo le rispettive competenze.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni. Per le norme delegate di cui all'articolo 1 dovranno essere preventivamente sentite le Regioni, le quali potranno far pervenire le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Soppresso.

Soppresso.

Si prescinde dal parere della Commissione parlamentare qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, saranno sottoposte al definitivo parere della Commissione parlamentare di cui al primo comma.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri.

Art. 9.

Ogni triennio si provvede, simultaneamente e con carattere di generalità per settori omogenei dell'impiego statale, all'esame delle questioni attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i magistrati, gli avvocati dello Stato e i funzionari delle carriere direttive.

All'esame dei problemi parteciperanno le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le eventuali modifiche alla disciplina vigente, ancorchè contenute in leggi o in atti aventi valore di legge, saranno stabilite, sulla base delle proposte di accordo convenute tra il Governo e le organizzazioni di cui al precedente comma, oltre che con legge, anche con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ferma restando la necessità dell'approvazione con legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Sarà in ogni caso disciplinata con legge la materia relativa al reclutamento, alla struttura fondamentale delle carriere, alla responsabilità ed ai procedimenti e sanzioni disciplinari del personale.

Durante il triennio, le organizzazioni sindacali potranno presentare proposte per l'attuazione della disciplina normativa vigente.

Le modalità di attuazione del presente articolo verranno stabilite con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 9.

Il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilità e i procedimenti disciplinari.

Gli accordi sono triennali.

Con le stesse modalità indicate nel primo comma sarà fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente dalla amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti.

Soppresso.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, continuano ad avere vigore anche per gli adempimenti previsti dalla presente legge nonchè per l'esercizio delle competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di organizzazione della pubblica amministrazione ed in materia di ordinamento regionale.

Art. 11.

La indicazione contenuta in leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti: « Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione » o « Ministro per la riforma burocratica » e analoghe, è sostituita dall'indicazione: « Presidente del Consiglio dei ministri ».